

Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2012, n. 26-4229

Criteri per l'individuazione delle aree e delle strutture da assegnare al gestore del servizio di trasporto pubblico di linea. Integrazione alla D.G.R. n. 16-3134 del 19/12/2011.

A relazione dell'Assessore Bonino:

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1 lettera k, della legge regionale 17 gennaio 2008 n. 2, competono alla Regione le funzioni amministrative relative al rilascio dei provvedimenti di concessione dei beni del demanio idrico della navigazione ai gestori dei servizi di trasporto pubblico di linea che esercitano l'attività sulle vie di navigazione piemontese.

L'articolo 8 comma 9 della medesima legge regionale n. 2/2008, prevede che: "la Regione, d'intesa con il gestore del servizio pubblico di linea, individua le aree e le strutture da destinare all'esercizio del servizio pubblico di linea e le affida in concessione al gestore, previo versamento al comune o alla gestione associata di un canone determinato dalla Regione in relazione alla natura pubblica del servizio prestato ed agli oneri affidati. Compete al gestore ogni intervento necessario al mantenimento in efficienza dei beni concessi."

La Deliberazione della Giunta regionale n. 16-3134 del 19/12/2011 ha individuato i criteri per l'individuazione delle aree e delle strutture da assegnare al gestore del servizio di trasporto pubblico di linea riguardanti tutte le vie di navigazione piemontesi, per la determinazione del canone annuo e ha approvato lo schema di concessione tipo.

Tra i criteri deliberati si è ritenuto che:

- i beni demaniali da assegnare debbano essere individuati in modo unitario e funzionale al servizio e concessi in via esclusiva al soggetto che gestisce il servizio;
- la durata della concessione dei beni demaniali necessari all'esercizio del servizio pubblico di linea debba avere una durata non superiore a quella di esercizio;
- la "Gestione Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como", quale amministrazione dello Stato che esercita il servizio pubblico di linea sul lago Maggiore in esecuzione della L. 614/1957, ha diritto a perpetrare l'occupazione in essere; sino a quando la Gestione in questione rivestirà tale ruolo avrà diritto alla concessione dei beni necessari al servizio.

Nello svolgimento delle procedure e delle attività volte al raggiungimento dell'intesa tra la Regione e la "Gestione Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como" di cui al sopraccitato articolo 8, comma 9, della L.R. 2/2008, è emerso che:

- alcuni dei beni da assegnare alla Gestione Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como sono attualmente in concessione o sono occupati da terzi;
- la Gestione Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como, quale Organo dello Stato, esercita il servizio in base alla legge, e pertanto chiede che l'obbligo di esecuzione dei lavori di manutenzione dei beni di cui all'articolo 8 comma 9 della citata legge regionale n. 2/2008 sia subordinato ai "limiti imposti dal bilancio dello Stato"

Ritenuto che per il caso in specie, riguardante la concessione di beni demaniali necessari per l'esercizio del servizio di linea sul lago Maggiore, sia necessario integrare gli indirizzi dati con la D.G.R. n. 16-3134 del 19/12/2011, prevedendo di:

- concedere al gestore del servizio anche tutti i beni attualmente occupati da terzi posti entro gli spazi di cantiere o le stazioni di imbarco, affinché le assegnazioni rispettino i criteri di unitarietà e di funzionalità al servizio pubblico di linea previsti dalla D.G.R. n. 16-3134; salvaguardando sino

alla scadenza i diritti esistenti e posticipando gli effetti della concessione alla scadenza dei titoli in essere;

- riconoscere in capo alla “Gestione Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como”, quale organo dello Stato, l’obbligo di esecuzione dei lavori di manutenzione dei beni di cui all’articolo 8 comma 9 della citata l.r. n. 2/2008, nei “limiti imposti dal bilancio”;

- recepire sull’atto di concessione, da rilasciarsi alla “Gestione Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como”, i nuovi criteri sopra indicati.

Tutto ciò premesso;

vista la L.R. 2/2008 e s.m.i.;

visto il Regolamento regionale 13/R /2009 e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. 16-3134 del 19/12/2011;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di confermare i criteri, per l’individuazione delle aree e delle strutture da assegnare al gestore del servizio di trasporto pubblico di linea e per la determinazione del canone annuo, riportati nella D.G.R. n. 16-3134 del 19/12/2011;

- di approvare i nuovi criteri indicati in premessa, integrativi di quelli approvati con la D.G.R. n. 16-3134 del 19/12/2011, da applicarsi per il solo caso di rilascio alla “Gestione Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como” della concessione dei beni del demanio idrico della navigazione necessari al servizio di trasporto pubblico di linea sul lago Maggiore;

- di demandare al Dirigente del Settore regionale Navigazione Trasporto Merci e Logistica, quale soggetto preposto alla stipula della concessione alla “Gestione Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como”, il compito di adattare il testo dell’atto recependo gli indirizzi di cui ai nuovi criteri sopra approvati.

La presente deliberazione sarà pubblicata su B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)